

L'obbligo di corretta, tempestiva e veritiera informazione al cliente: l'onere informativo incompleto non è adempiuto - sentenza n. 84 del 1° giugno 2022

L'art. 27 cdf (già art. 40 codice previgente), nel disciplinare gli obblighi di informazione, impone in ogni caso una corretta e veritiera informazione a prescindere dalla innocuità reale o virtuale delle.... Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Pizzuto), sentenza n. 84 del 1° giugno 2022

L'art. 27 cdf (già art. 40 codice previgente), nel disciplinare gli obblighi di informazione, impone in ogni caso una corretta e veritiera informazione a prescindere dalla innocuità reale o virtuale delle comunicazioni non corrispondenti al vero. Infatti, un rapporto fiduciario quale quello che lega l'avvocato al cliente non può certamente tollerare un comportamento che violi un aspetto essenziale del "rapporto fiduciario" proprio consistente nella completezza, completezza e verità delle informazioni destinate all'assistito.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Pizzuto), sentenza n. 84 del 1° giugno 2022